



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.826 DEL 10/05/2024

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.587

## ERRATA CORRIGE

Gara n.

14338 POL. UISP CHIOGGIA

BASKET PERGINE  
(DAL CORSO M., BRIZUELA A.)

In riferimento al Comunicato Ufficiale n. 824 DEL 10/05/2024 G.S.N. n. 585

dove leggesi:

soc. POL. DIL. UISP CHIOGGIA Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, commina al giocatore SCUTTARI DANIELE la sanzione della squalifica per 1 giornata per avere posto in essere un comportamento scorretto e plateale in fase di gioco, consistito in uno sgambetto volontario da dietro, ai danni di un avversario, facendolo cadere (art. 33, co. 2, 1/c Regolam. Giustizia).

deve leggersi:

Riesaminati gli atti di gara e il provvedimento di questo Giudice di data 07.05.2024, con cui ha omologato la gara n. 14338 del 05.05.2024 del campionato di categoria U19 Silver, sanzionando il giocatore n. 24 sq. A SCUTTARI DANIELE con la squalifica per 1 giornata "...per avere posto in essere un comportamento scorretto e plateale in fase di gioco, consistito in uno sgambetto volontario da dietro, ai danni di un avversario, facendolo cadere"; Esaminati i chiarimenti fatti pervenire dall'arbitro in base ai quali risulta che l'autore dell'infrazione di cui sopra, sanzionata dallo stesso direttore di gara con l'espulsione dal campo, sarebbe non il n. 24 sq. A SCUTTARI DANIELE, come erroneamente riportato nel referto e nel rapporto arbitrale, bensì il n. 25 sq. A BOSCOLO CAMILETTO ANDREA;

Ritenuto di doversi quindi procedere alla correzione dell'errore sulla persona dell'autore dell'infrazione contenuto nel provvedimento con cui è stata omologata la gara 14338 del 05.05.2024 del campionato di categoria U19 Silver;

visto l'articolo 88 Regol. Giustizia  
P.Q.M.

Revocando il precedente provvedimento, così dispone:

commina al giocatore n. 25 sq. A BOSCOLO CAMILETTO ANDREA la sanzione della squalifica per 1 giornata per avere posto in essere un comportamento scorretto e plateale in fase di gioco, consistito in uno sgambetto volontario da dietro, ai danni di un avversario, facendolo cadere (art. 33, co. 2, 1/c Regolam. Giustizia).

Roberto Immucci  
GIUDICE SPORTIVO

---

10/05/2024